COMUNE DI MEDICINA Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

(testo coordinato con osservazioni in rosso)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE	3
ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 5 - AREE SENSIBILI	5
ART. 6 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA	5
ART. 7 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	6
ART. 8 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ART. 9 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	8
ART. 10 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
ART. 11 - REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 12 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	9
ART. 13 - SANZIONI	9
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	9

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento in Comune di Medicina fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36 e ss.mm. e ii., del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.ii. e mm. del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz", della legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e ss.ii. e mm., e della Legge n° 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 17 dicembre 2012.

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio comunale di Medicina.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni:
- c) individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
- f) garantire la corretta informazione dei cittadini anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss. ii. e mm.), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'"**ALLEGATO A** MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

- 2) La Mappa delle Localizzazioni contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune

La mappa delle localizzazioni viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre viene aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

- 3) Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
- 4) L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.
- 5) Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
- 6) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".
- 7) Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.
- 8) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
- 8) Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto, salvo le deroghe previste al comma 5) dell'art.3 del presente regolamento, di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili.

Sono considerati siti sensibili:

- 1) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- 2) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.
- 3) Aree naturali protette nonché aree sottoposte a vincolo paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica.

ART. 6 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

6.1 IMPIANTI DI TELEFONIA - STAZIONI RADIO BASE

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.

L'istanza relativa ad ogni singola installazione, o di riconfigurazione, presentata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. n° 30/2000 approvata con Delibera della Giunta Regionale n°1138 del 2008, deve essere corredata dalla documentazione ivi stabilita.

6.2 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE

E' possibile autorizzare nuove installazioni per le quali non sia stato possibile, per il gestore, l'inserimento nel Programma annuale, purché il concessionario motivi adeguatamente la propria richiesta, mediante una relazione tecnica. Nella relazione si dovrà in particolare fare riferimento anche ai motivi che non hanno reso possibile l'inserimento dei progetti quali allegati del Programma annuale e si dovrà dimostrare puntualmente la necessità dell'impianto richiesto.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente punto ha carattere di "autorizzazione PROVVISORIA" che può essere confermata o revocata in occasione del primo successivo aggiornamento della mappa delle installazioni.

6.3 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico,

interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

6.4 IMPIANTI TEMPORANEI

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

ART. 7 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- 1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
- 2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - b. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
- 3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.
- 4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
- 5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su siti ed aree di proprietà comunale.

7.2 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

- 1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
- 2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.
- 3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo

Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

L'Amministrazione comunale ha il compito di:

- a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione
- b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting.
- c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.

A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.

Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.

7.3 PRESENTAZIONI DEI RISULTATI

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.

Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici o ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica,

intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti.
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- h) adottare opportune mascherazioni ed integrazioni architettoniche per micro impianti.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 9 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 10 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme

di incentivazione

- 2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 4, del presente Regolamento;
 - b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
- 3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
- 4. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ART. 11 - REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il Registro Comunale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul territorio comunale.

ART. 12 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA E.R. nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive rilevazioni a campione e senza preavviso, effettuate da personale e strumentazione propria o mediante appalto di servizi, con periodicità tale da garantire almeno due campagne di rilevazione all'anno su parte dei siti-rilevazioni all'anno per ogni sito. I risultati di tali controlli saranno resi disponibili alla popolazione e qualora si riscontrino valori superiori o comunque vicini al limite consentito dalla normativa vigente, i casi verranno segnalati ad ARPA E.R. per una verifica ufficiale. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 13 - SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.